

# **STATUTO DELLA SOCIETA' DELLE DONNE DELLA CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA**

*Dalle Stanze della Contrada, li 8 Marzo 1996  
e modifiche Assemblea del 03/12/2002 (Art.li 7-20-29)*

## **Art.1)**

La Società delle Donne dell'Onda è uno dei più antichi gruppi di donne che si sono costituiti nell'ambito delle Contrade. Essa si impegna a coltivare nelle ondaiole lo spirito della contrada e a mantenere viva la secolare tradizione nell'ambito dei fini generali e istituzionali della Contrada. La Società mantiene contatti periodici con i gruppi femminili delle altre Contrade collaborando alle varie iniziative a livello cittadino. La sua attività è regolata dalle consuetudini e dalle norme del presente statuto.

## **Art.2)**

Fanno parte della Società delle Donne dell'Onda tutte coloro che hanno manifestato all'organico della Società il desiderio di volervi appartenere e che hanno i seguenti requisiti:

- a) Essere contradaiole e dimostrare il comportamento conseguente, unico ed inequivocabile di appartenere alla Contrada.
- b) Avere l'età minima di 16 anni.
- c) Essere protettrice della Contrada.

## **Art.3)**

E' dovere di ogni singola socia versare la quota annuale in vigore al momento. Qualora la socia non provveda entro i termini stabiliti (31 Dicembre di ogni anno) al pagamento della quota verrà considerata morosa e depennata dalla Società. La socia morosa potrà essere riammessa previo versamento della quota prevista.

## **Art.4)**

L'organico della Società è formato da: la Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea.

## **Art.5)**

Alla presidente spetta in via generale: la rappresentanza della Società in tutti i suoi rapporti interni ed esterni; presiedere l'Assemblea Generale e le riunioni di Consiglio convocandolo anche direttamente nei casi di necessità e di urgenza; firmare la corrispondenza ed ogni altro atto ufficiale della Società; vistare i mandati di pagamento (entrata e uscita) e stabilire in qualsiasi momento le verifiche di cassa; imporre il rispetto dello statuto e sovrintendere ad ogni manifestazione della Società controllando l'operato delle commissioni e delle singole socie quando agiscono per conto della Società. La Presidente partecipa a tutte le cerimonie di Contrada e la rappresenta in tutti i rapporti con i gruppi femminili di tutte le altre Contrade. Ha facoltà di farsi sostituire, in caso di necessità, dalla Vice presidente e dalle altre componenti del Consiglio. Fa parte di diritto del Seggio direttivo della Contrada. La Vice Presidente collabora con la Presidente nel condurre la Società.

## **Art.6)**

Il Consiglio è composto da: - La Presidente. – La Vice presidente. – Due Segretarie. – Un'Economa. – Una Bilanciera. – Tre addette ai lavori. – Almeno cinque Consigliere.

## **Art.7)**

Il Consiglio è eletto in occasione delle elezioni generali della Contrada per il rinnovo del seggio e resta in carica tre anni. Spetta al Consiglio: l'impostazione e la realizzazione dei programmi di attività; portare all'approvazione dell'Assemblea, entro il mese di Febbraio di ogni anno, il bilancio consuntivo (previo esame dello stesso da parte dei revisori dei conti nominati dall'Assemblea in numero di tre) e il bilancio preventivo precedentemente stilato. Dopo l'approvazione dei suddetti bilanci gli utili conseguiti verranno girati alla Contrada nello spirito dell'Art.1. Spetta sempre al Consiglio promuovere iniziative per esprimere al meglio la propria libertà nel progettare attività, formulare direttive, stabilire le relative quote, decidendo a maggioranza di voti.

## **Art.8)**

L'adunanza di Consiglio è valida quando siano presenti almeno la metà più 1 delle componenti del Consiglio.

## **Art.9)**

Le Segretarie provvedono alla stesura dei verbali delle adunanze e di ogni altra manifestazione ufficiale della Società. Svolgono i compiti di segreteria, ivi compresa la corrispondenza e custodiscono il materiale nell'Archivio corrente.

## **Art.10)**

La Cassiera è la depositaria dei contanti e ne risponde personalmente. Spettano alla Cassiera le riscossioni di qualsiasi natura e il pagamento di ogni spesa approvato dal Consiglio. Tiene aggiornato il libro di cassa.

## **Art.11)**

La Bilanciera redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo e lavora in collaborazione con la Cassiera.

## **Art.12)**

L'Economa provvede all'acquisto dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività sociali.

## **Art.13)**

Le Addette ai Lavori devono provvedere ai bisogni dell'Economato della Contrada e della Società.

## **Art.14)**

L'Assemblea è il massimo organo della Società in cui si manifesta e si esprime la volontà di tutte le socie.

## **Art.15)**

L'Assemblea Generale è convocata dalla Presidente la quale dà mandato alle Segretarie di informare le socie specificando l'ora, la data e il luogo della convocazione.

## **Art.16)**

L'Assemblea deve essere convocata entro il mese di febbraio per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; entro il mese di Ottobre per la nomina della Commissione Elettorale nell'anno di scadenza degli organi elettivi; entro il mese di Dicembre per la nomina dei Revisori dei Conti in un numero di tre.

## **Art.17)**

Oltre alle materie di cui al precedente articolo sono di competenza assoluta ed esclusiva dell'Assemblea: la decisione di partecipare a manifestazioni e cerimonie organizzate da gruppi femminili di altre Contrade, la modifica dello Statuto per la quale occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti delle presenti.

## **Art.18)**

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente che è assistita da due Segretarie che dovranno redigere il relativo verbale. All'inizio di ogni Assemblea dovrà essere data lettura del verbale dell'Assemblea precedente, la cui approvazione sarà oggetto di voto.

## **Art.19)**

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza. La votazione avviene di norma per alzata di mano.

## **Art.20)**

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si effettuano ogni tre anni secondo il sistema delle liste aperte di candidate; a tutte le operazioni elettorali presiede un'apposita Commissione.

## **Art.21)**

La Commissione Elettorale è composta da cinque socie e viene eletta dall'Assemblea Generale entro il mese di Ottobre dell'anno di scadenza degli organi elettivi della Contrada. La Commissione nomina nel suo seno la Presidente di Seggio.

## **Art.22)**

La Commissione deve formare una lista d'orientamento da esporre nei locali della Società "G.Duprè" almeno dieci giorni prima delle elezioni; controllare che tutte le persone segnate nella lista siano socie, che abbiano superato il sedicesimo anno di età e che non abbiano rifiutato la candidatura; sovrintendere e vigilare a tutte le operazioni di voto che devono essere pubbliche ed alle quali devono costantemente presenziare almeno tre membri; effettuare pubblicamente lo spoglio dei voti e compilare il verbale conclusivo contenente tutte le indicazioni del caso e in allegato l'elenco in ordine di presentazione delle votanti con le firme delle stesse.

## **Art.23)**

Il diritto di voto è riservato alle socie che risultino iscritte alla Società.

## **Art.24)**

Il voto deve essere esercitato personalmente presso il Seggio Elettorale.

## **Art.25)**

L'elettrice ha facoltà di votare la lista presentata dalla Commissione modificando i nomi di coloro che intende eleggere alle varie cariche. Tutte le schede devono arrecare accanto ai nomi proposti uno spazio in bianco per eventuali sostituzioni.

## **Art.26)**

La scheda verrà considerata nulla se reca contrassegni oppure se contiene scritte superflue; in caso di contestazione la Commissione Elettorale decide a maggioranza.

## **Art.27)**

Per la validità delle elezioni il numero delle votanti non potrà essere inferiore ad un terzo del numero delle socie.

## **Art.28)**

In caso contrario le elezioni dovranno essere ripetute a cura della stessa Commissione, ciò avverrà anche nel caso in cui la somma delle schede nulle risulti pari o superiore alla metà delle votanti.

## **Art.29)**

Qualora nel corso del triennio si verifichi vacanza di una o più cariche, il Consiglio provvederà alle relative sostituzioni che dovranno essere ratificate dall'Assemblea Generale. L'approvazione e le eventuali modifiche al presente Statuto sono competenza dell'Assemblea Generale. Le modifiche s'intendono approvate se avranno riportato il voto favorevole di almeno due terzi delle votanti. Al momento che lo Statuto viene approvato dall'Assemblea tutte le socie sono tenute all'osservanza dello stesso e di ogni altra deliberazione legittimamente assunta dagli organi della Società.